

CAPITOLATO D'ONERI REGOLANTE LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TENNIS E ANNESSO BAR SITO IN VIA BRAIA.- PERIODO DAL 01.08.2011 AL 31.07.2016.

Art. 1 - Oggetto della concessione.

E' oggetto della concessione la gestione del servizio dei campi da tennis comunali, che è costituito dai seguenti immobili e strutture:

n. 1 campo da tennis in terra battuta coperto con struttura in legno lamellare;

n. 1 campo da tennis in terra battuta scoperto;

locale bar, sala ricreativa, spogliatoi, giardino e terreno circostante.

Art. 2 - Concessione del servizio.

La concessione del servizio è affidata in esclusiva al concessionario che provvederà all'esecuzione delle attività inerenti.

I verbali di consegna dei beni mobili ed immobili conterranno la ricognizione esatta e l'attuale consistenza dei beni ed il loro stato e saranno redatti in contraddittorio tra le Parti al momento dell'affidamento del servizio.

Art. 3 - Servizi per manifestazioni sportive.

Il concedente potrà, richiedendo la collaborazione del concessionario, utilizzare l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive con modalità ed orari da concordare con il concessionario almeno 30 giorni prima e per un numero di giornate annue non superiori a 3 (tre). Per periodi più lunghi, il concedente dovrà corrispondere al concessionario una somma giornaliera a titolo di rimborso spese, da concordarsi tra le parti.

Art. 4 - Durata dell'affidamento.

La durata del presente affidamento è fissata dal 1 agosto 2011 al 31 luglio 2016. Il concedente si riserva la facoltà di disdire il contratto e lo stesso si intenderà risolto di diritto senza alcun compenso o indennità per il concessionario, per gravi inadempienze dello stesso.

Art. 5 - Apertura al pubblico e tariffe massime.

L'impianto dovrà essere aperto al pubblico, secondo un piano di utilizzo da concordare tra concedente e concessionario.

Le tariffe da praticarsi sono quelle approvate annualmente dal concedente, su proposta del concessionario.

Art. 6 - Condizioni economiche per la gestione.

I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario. I canoni dovranno essere riportati nel rendiconto annuale del concessionario.

Il concessionario si impegna alla promozione della pratica tennistica con l'organizzazione di corsi rivolti a minori ed adulti.

Art. 7 – Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato il concessionario deve costituire, una specifica polizza assicurativa come indicato al successivo punto 1 dell'art. 9.

Art. 8 - Carattere del servizio.

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od

abbandonate. Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dal concedente.

Art. 9 - Obblighi del concessionario.

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- 1) a contrarre, prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi su un massimale di € 2.000.000,00;
- 2) polizza assicurativa per incendi, atti vandalici e dolosi, relativa al costo di ricostruzione dell'immobile pari a € 950.000,00;
- 3) cauzione pari al 10% dell'importo del contributo convenuto per 5 anni, mediante fideiussione della durata di 5 anni;
- 4) ad inviare al concedente il bilancio di previsione dell'anno in corso corredato di specifica relazione ed il consuntivo dell'anno precedente sull'andamento dell'attività svolta con l'elenco dettagliato delle entrate e spese effettivamente realizzate debitamente documentate, ove esistente;
- 5) alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;
- 6) ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti;
- 7) a provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto;
- 8) al rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti;
- 9) a provvedere al pagamento di tutte le utenze anche attraverso il Comune di Millesimo in caso di problematiche relative alla volturazione delle stesse;
- 10) a provvedere alla custodia dell'impianto;
- 11) a provvedere al pagamento del canone annuo di concessione determinato in sede di offerta di gara entro la data del 1 novembre di ogni anno;
- 12) è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modificazioni dell'impianto o a destinazioni di uso diverse dei locali da quello previsto dal presente contratto.

Qualsiasi opera interessante gli stessi potrà essere effettuata solo con la espressa preventiva approvazione del concedente.

Il concessionario non potrà essere sostituito negli impegni assunti verso il concedente, pena la decadenza di pieno diritto della concessione stessa.

Il concessionario, per la migliore gestione dell'impianto, potrà avvalersi, oltre che del proprio personale, di consulenti esterni, di prestatori d'opera e di aziende terze, fermo restando quanto contenuto nel comma precedente.

Art. 10 - Obblighi del concedente.

Il concedente con il presente capitolato si obbliga ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alla procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.

Il concedente fornirà copia delle autorizzazioni, certificazioni e dell'intera documentazione relativa agli impianti ed alle attività oggetto del presente contratto, depositate presso i competenti uffici comunali.

Art. 11 - Responsabilità del concessionario.

Il gestore è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Art. 12 – Penalità.

Il concedente, secondo le gravità delle mancanze accertate, attraverso i propri uffici, applicherà una penale da esperire solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti al concessionario.

Art. 13 - Revoca concessione.

Il concedente potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività del tennis, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione.

Art. 14 - Norme generali.

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione imputabili al presente atto, derivanti dalla gestione del complesso, sono a carico del concessionario.

Art. 15 – Contenzioso.

In caso di controversie che dovessero insorgere tra il concedente ed il concessionario, si farà ricorso alla giustizia ordinaria. Il foro competente è quello di Savona.